

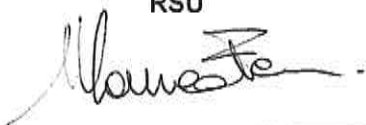
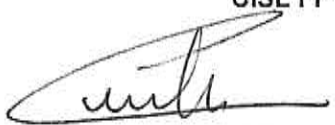
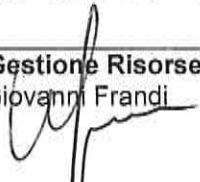
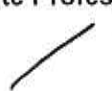
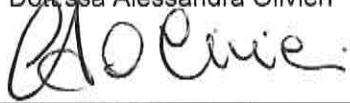
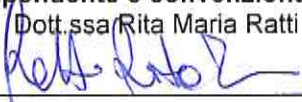
Accordo di contrattazione decentrata integrativa fra Azienda, RSU e Organizzazioni Sindacali del Comparto:

"Riconoscimento del maggiore impegno correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del personale del S.S.R.: determinazioni conseguenti"

In data 8/10/2020, presso la sede legale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30, presso la sala riunioni del 3° piano

- a seguito dell'attestazione di compatibilità economico finanziaria rilasciato dal Collegio Sindacale sull'ipotesi di Accordo di contrattazione decentrata integrativa "Riconoscimento del maggiore impegno correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del personale del S.S.R.: determinazioni conseguenti" siglato il 15/09/2020, come da verbale del 17/09/2020,

la delegazione trattante di parte pubblica, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto sottoscrivono in via definitiva l'Accordo di contrattazione decentrata integrativa di cui al testo allegato

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo Dott. Antonello Mazzone 	RSU 
Il Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Antonietta Banchemo ASSENTE GIUSTIFICATO	FP CGIL 
Il Direttore Sociosanitario (Presidente) Dott.ssa Maria Alessandra Massei ASSENTE GIUSTIFICATO	CISL FP 
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Dott. Giovanni Frandi 	UIL FPL 
Il Dirigente Professioni Sanitarie 	FIALS 
Ufficio Relazioni sindacali Dott.ssa Alessandra Olivieri 	FSI
P.O. Trattamento economico personale dipendente e convenzionato Dott.ssa Rita Maria Ratti 	NURSING UP

**Ipotesi di accordo di contrattazione decentrata integrativa
fra Azienda, RSU e Organizzazioni Sindacali del Comparto**

**Riconoscimento del maggiore impegno correlato all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 del personale del S.S.R.: determinazioni
conseguenti**

La Spezia, 15/09/2020


VICEPL





FPCGIL
et. Quoratti


CISL FP


Figs



Addi 15/09/2020 presso la sede legale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30, presso la sala riunioni del 3° piano ha avuto luogo alle ore 14:30 l'incontro fra la Delegazione trattante di parte pubblica dell'Azienda - nominata con deliberazione n. 131 del 20/02/2020 - le Organizzazioni Sindacali del Comparto e la RSU, in sede di contrattazione decentrata integrativa, convocate con mail dell'Ufficio Relazioni Sindacali dell'11/09/2020.

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Presidente della Regione Liguria con ordinanza n. 1/2020 ha ordinato le prime misure sul territorio regionale a valere dal 24/02/2020;
- ASL5 a partire da tale data, sulla base delle indicazioni regionali e di A.Li.Sa., per far fronte all'emergenza ha progressivamente trasformato la propria organizzazione ed offerta sanitaria, anche attraverso la conversione di reparti in "reparti COVID" e l'apertura di nuovi posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 18/2020 cd "Cura Italia", convertito con modifiche in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 2, comma 6, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, ai sensi del quale *"Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto"*;
- il comma 2 della norma sopra citata, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, dall'art. 2, comma 6, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, e, successivamente, dall'art. 30, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che recita *"Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, (...). A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale*

Handwritten initials: M and ok

Handwritten initials: B

Handwritten signature: Alu

Handwritten signature: per

Handwritten signature: CISC FP

Handwritten signature: d'adda

Handwritten signature: Ob 2

Handwritten signature: [illegible]

di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti";

- l'art. 2 comma 10 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con Legge di conversione n. 77/2020, secondo cui "(...) al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
- la L.R. 3 agosto 2020, n. 27 "Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente delle Aziende e degli enti del S.S.N. impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- le seguenti note di Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali:
 - prot. n. PG/2020/254651 dell'11/08/2020, di trasmissione di verbale di confronto regionale ex art. 6 C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018 avvenuto in data 25/06/2020 con le OO.SS. del Comparto relativamente al riconoscimento del maggiore impegno correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del personale del S.S.R.;
 - prot. n. PG/2020/280944 del 2/09/2020, che invita gli enti del S.S.R. a definire i dovuti livelli di relazioni sindacali decentrate per procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al personale interessato prima possibile, anche in anticipazione rispetto all'erogazione degli stipendi del mese di settembre 2020, e comunica che i Decreti regionali relativi all'assegnazione delle risorse in argomento sono in itinere;
 - prot. n. PG/2020/282750 del 4/09/2020 recante precisazioni a quesiti formulati dagli Enti del S.S.R. in base alla quale si stabilisce che:
 - per effetto della redistribuzione dei residui di fascia C il valore individuale della remunerazione incentivante potrà superare il limite dei 1.400,00 Euro per la fascia A e degli 800,00 Euro per la fascia B,
 - le giornate espletate in modalità agile non sono computabili ai fini della remunerazione in argomento,
 - nell'ambito della fascia C è possibile ricomprendere anche il personale della Dirigenza PTA afferente le strutture/funzioni contemplate.

DATO ATTO CHE:

- la quota di risorse assegnate all'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 (personale del Comparto, dell'Area Sanità e della Dirigenza PTA) ammonta a complessivi Euro

1.592.328,00 lordi, comprensivi di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Azienda ai sensi di legge;

CONSIDERATO CHE:

- occorre addivenire ad un apposito accordo decentrato finalizzato al recepimento dell'esito del confronto regionale del 25/06/2020 e ad individuare, in applicazione dello stesso, i criteri per l'attribuzione delle quote incentivanti,

al termine di ampia ed approfondita discussione fra le Parti

SI CONCORDA CHE

- I. le premesse di cui sopra sono interamente richiamate a far parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- II. beneficiario della remunerazione incentivante è esclusivamente il personale dipendente di ASL5, a tempo indeterminato o a tempo determinato, la cui attività lavorativa nel periodo **1/03/2020 – 30/04/2020** è risultata in via prevalente o esclusiva dedicata all'emergenza epidemiologica per attività di gestione e cura a diretto contatto con pazienti affetti da COVID, ovvero per attività sanitarie di supporto, ovvero per attività di supporto non sanitarie il quale abbia prestato servizio in effettiva presenza in misura anche inferiore alla metà delle giornate lavorative di tale periodo.
Le giornate lavorative teoriche del bimestre di riferimento sono:

- n. 52 per il personale il cui orario settimanale è articolato su 6 gg.
- n. 42 per il personale il cui orario settimanale è articolato su 5 gg., tenuto conto delle due giornate festive infrasettimanali del 19 marzo e del 13 aprile.

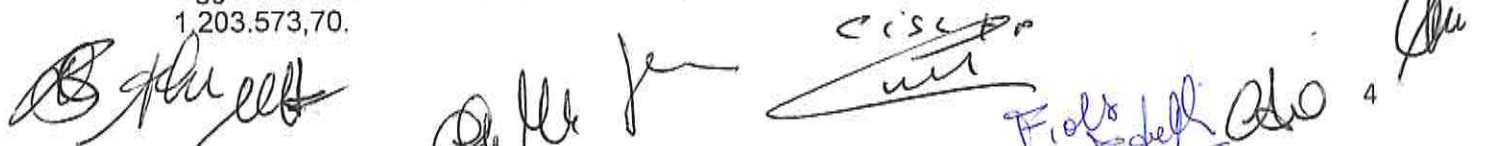
Il numero delle giornate lavorative viene rapportato al periodo di lavoro contrattualmente previsto nel bimestre marzo/aprile per le seguenti categorie di dipendenti: pensionati e neoassunti.

Il riproporzionamento delle giornate lavorative è altresì operato per i lavoratori in part time.

Ai fini del calcolo della remunerazione incentivante, le parti stabiliscono che le giornate prestate in effettiva presenza dal personale infermieristico del Pronto Soccorso della Spezia con turno sulle 12 ore (turno applicato dal 12/03/2020) siano incrementate di un numero pari alla metà della differenza con le giornate prestate dal personale con turno aziendale.

- III. le giornate in cui il lavoro è stato svolto in modalità agile non sono considerate servizio prestato in effettiva presenza.
- IV. la remunerazione incentivante di cui al presente accordo viene calcolata senza distinzioni basate su ruolo e/o profilo professionale di appartenenza; la stessa viene assegnata in rapporto ai giorni di effettivo servizio prestato nel bimestre 01/03/2020 - 30/04/2020, correlati ai giorni di servizio teorici riferiti al periodo in argomento come specificati al punto II del presente accordo.
Nel caso in cui risultino giorni di servizio effettivo superiori ai teorici, il premio è rapportato ai giorni di servizio teorici; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il premio è proporzionato ai giorni di servizio teorici previsti in ragione della prestazione lavorativa dovuta;

- V. le risorse complessivamente assegnate all'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 ammontano ad Euro 1.592.328,00 lordi, comprensivi di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Azienda ai sensi di legge. Dedotti oneri riflessi ed IRAP, la somma di che trattasi è quantificata in Euro 1.203.573,70.



Di tali risorse, la somma di Euro 1.490.768,00 lordi è destinata dall'accordo regionale al quale si dà applicazione alla premialità delle fasce A e B.
Il restante importo di Euro 101.560,00 lordi è destinato alla premialità del personale classificato in fascia C.

Il fondo di cui all'art. 81 C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018 sarà incrementato *una tantum*, a valere esclusivamente sull'esercizio 2020, di un importo rappresentato dalla quota-parte delle risorse in argomento, destinata al Comparto, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate ad ASL5. La precisa entità di tale quota-parte potrà essere definita soltanto all'esito della liquidazione delle somme incentivanti.

- VI. i reparti/funzioni aziendali la cui attività lavorativa è stata sensibilmente incrementata nel periodo marzo/aprile 2020 a causa dell'emergenza COVID-19 ed è risultata in via prevalente o esclusiva per attività di gestione e cura a diretto contatto con pazienti affetti da COVID, ovvero per attività sanitarie di supporto, ovvero per attività di supporto non sanitarie, sono classificati su 3 fasce, identificate come segue dall'accordo regionale:

FASCIA ACCORDO REGIONALE	CARATTERISTICHE FASCIA	IMPORTO MAX LORDO RETRIBUZIONE INCENTIVANTE ASSOCIATO ALLA FASCIA	IMPORTO MAX AL NETTO ONERI RIFLESSI E IRAP RETRIBUZIONE INCENTIVANTE ASSOCIATO ALLA FASCIA
A	Caratterizzata da max impegno lavorativo e massima esposizione con pazienti infetti	Euro 1.400,00	Euro 1.058,00
B	Caratterizzata da max impegno lavorativo ed esposizione significativa con pazienti infetti	Euro 800,00	Euro 605,00
C	Caratterizzata da max impegno lavorativo ed esposizione bassa con pazienti infetti	Euro 400,00	Euro 302,00

Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 18/2020 cd "Cura Italia", la quota di remunerazione incentivante, al lordo degli oneri a carico del dipendente, non può superare l'importo di Euro 2.000,00.

Si stabilisce che:

- il personale dei reparti/attività di fascia B e fascia C che nel bimestre marzo/aprile risulta in infortunio COVID (fonte: S.C. Gestione Risorse Umane e Medicina Preventiva) sarà collocato in fascia A ed i giorni trascorsi in infortunio sono considerati servizio effettivo.
- il personale dei reparti/attività di fascia B e fascia C che nel bimestre marzo/aprile risulta in quarantena/isolamento con sorveglianza attiva (fonte: Medicina Preventiva) sarà così liquidato: i giorni trascorsi in quarantena/isolamento saranno liquidati sulla base di successive valutazioni tra le parti. I giorni di presenza effettiva seguono la fascia di appartenenza.
- il personale adibito alle barelle che ha operato in Pronto Soccorso o comunque in emergenza COVID-19 (fonte: 112/Professioni Sanitarie) è collocato in fascia A

(AUTISTI)

del

[Handwritten signatures and initials]

Le Parti stabiliscono che nella funzione definita dall'accordo regionale "Servizi Territoriali" è da ricomprendere il personale del Comparto assegnato alla S.C. Farmacia.

I residui maturati a seguito dell'assegnazione delle quote individuali nelle fasce A e B sono destinati alla distribuzione nell'ambito della medesima fascia. I residui maturati nella fascia C sono ridistribuiti nell'ambito delle fasce A e B. I residui derivanti dalla prima distribuzione della remunerazione incentivante nelle fasce A, B, e C sono destinati ad incentivare particolari aree sanitarie e ad introdurre i correttivi per le aree sanitarie quali la possibilità di inserire in fascia C i reparti/funzioni aziendali che, pur risultando "no COVID", hanno presentato un'esposizione con pazienti/utenti infetti, seppur bassa.

Tra i reparti "non adibiti formalmente a COVID" in fascia B sono ricompresi anche quelli che hanno registrato una percentuale di giornate di degenza complessive per pazienti COVID inferiore al 10% nel bimestre marzo/aprile.

- VII. Il personale coinvolto nelle attività correlate all'emergenza epidemiologica afferente ai reparti/attività e la suddivisione nelle tre fasce di premialità è effettuato sulla base delle indicazioni fornite da Direzione aziendale e Struttura professioni sanitarie in conformità con i criteri stabiliti nell'accordo regionale del 25/06/2020, come da elenchi agli atti dei competenti uffici aziendali.

Le Parti convengono che destinatario della remunerazione incentivante è il personale che nel bimestre marzo/aprile 2020 ha prestato effettivo servizio presso i reparti/attività aziendali di cui all'accordo regionale perché agli stessi stabilmente assegnato o per esservi stato temporaneamente trasferito.

- VIII. non residuano risorse derivanti dall'incremento del Fondo ex art. 80 C.C.N.L. del 21/05/2018 ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.L. 18/2020 - oggetto di precedente accordo decentrato già sottoscritto tra le Parti - da destinare all'incremento della remunerazione incentivante in argomento

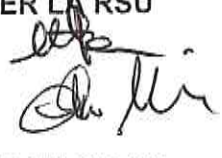
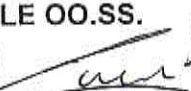
Ci si riserva la possibilità di apportare modifiche/integrazioni alla classificazione dei reparti/attività di riferimento e di inserire personale nelle tre fasce di premialità a seguito di ulteriori valutazioni/segnalazioni effettuate dai responsabili di riferimento nel limite dei residui.

La presente ipotesi di accordo di contrattazione integrativa è coerente con superiori indicazioni impartite da Regione Liguria.

Il presente accordo ha decorrenza, ai fini giuridici, dal giorno della sua sottoscrizione in via definitiva ed è vigente per l'esercizio 2020.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione l'accordo regionale del 25/06/2020 e le vigenti disposizioni di legge e/o C.C.N.L..

Letto, confermato e sottoscritto,

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
 	PER LA RSU   PER LE OO.SS. CISL FO  FPCGIL  Fials  UIL 